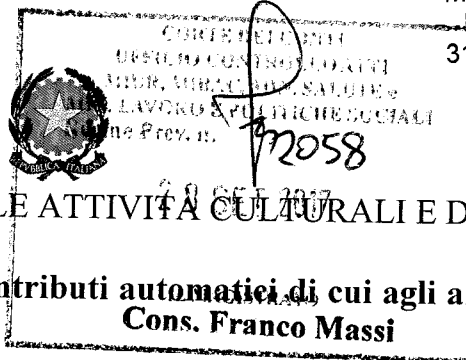


0025843-18/08/2017-SCCLA-Y31PREV-I



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220
Cons. Franco Massi

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”;

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25 della legge medesima, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, e il medesimo articolo 23, comma 2, che prevede che l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24 della legge medesima;

VISTO l'articolo 25, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25 della legge medesima;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il "Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici" e successive modificazioni, d'ora in avanti: "TUSMA";

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017 di nomina del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e dei requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante “Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, espresso nella seduta del 10 luglio 2017;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 espresso nella seduta del 27 luglio 2017;

DECRETA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina i contributi automatici al settore audiovisivo previsti dall'articolo 23 della legge 14 novembre 2016, n. 220, determinati sulla base dei risultati economici, culturali e artistici conseguiti dalle imprese audiovisive italiane.
2. I contributi automatici sono erogati alle imprese audiovisive italiane al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere audiovisive di nazionalità italiana e aventi i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e sulla base dei criteri e degli ulteriori requisiti previsti nel presente decreto.





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - 1) «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - 2) «opera televisiva», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera m) del presente articolo;
 - 3) «opera web», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi, come definiti al comma 3, lettera n), del presente articolo; ai fini del presente decreto non rilevano le opere web destinate alla diffusione mediante fornitori di servizi di hosting, come definiti al successivo comma 3, lettera o);
 - e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
 - f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - g) «opera cinematografica in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

- h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
 - i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
 - k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
 - l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da un regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
 - m) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
 - n) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede in e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

facente parte dell'Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;

- d) «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
- e) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- f) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell'opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio;
- g) «produttore indipendente»: fino all'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 34 della legge n. 220 del 2016, il produttore in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1. non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, come definite nel presente decreto, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;
 - 2. non destini, per un periodo di tre anni almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
 - 3. rispetti le ulteriori specificazioni di cui all'articolo 7 dell'allegato A della delibera AGCOM n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, e successive modifiche e integrazioni;
- h) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
- i) «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all'estero, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
- j) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente decreto;
- k) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
- l) «editore home entertainment»: il titolare dei diritti di riproduzione home video, sia esso il produttore di opere audiovisive che svolge in proprio l'attività di produttore di videogrammi ovvero colui che, avendo ottenuto su licenza il relativo diritto, svolge direttamente e in proprio l'attività di produttore di videogrammi, consistente nella riproduzione materiale, sotto la propria denominazione, anche eventualmente



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- avvalendosi di imprese terze, di un'opera audiovisiva su un supporto analogico o digitale destinato al commercio nel territorio italiano per una visione domestica, assumendo a proprio carico il rischio di impresa editoriale connesso a tale attività;
- m) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMA;
 - n) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera m), ai sensi del TUSMA.
 - o) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero, in caso di animazione, della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane; si definiscono «distribuzione home video» le attività



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

connesse allo sfruttamento e alla fruizione delle opere cinematografiche, televisive e web su supporto fisico o in modalità video-on-demand, con destinazione ad una visione domestica;

- g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori italiani;
 - h) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta "appaltante", delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta "produttore esecutivo".
5. Ai fini del presente decreto, in riferimento alle opere televisive e web, si intende per:
- a) «opera televisiva prevalentemente finanziata dall'emittente televisiva»: l'opera televisiva il cui progetto sia sviluppato e realizzato, congiuntamente a un'emittente televisiva, da un produttore indipendente in partecipazione non inferiore al 5 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui il produttore indipendente abbia un ruolo attivo e significativo nella fase di ideazione e sviluppo dell'opera medesima, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - b) «opera televisiva in coproduzione»: l'opera televisiva prodotta dall'emittente televisiva congiuntamente a un produttore indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo;
 - c) «opera televisiva in preacquisto»: l'opera televisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva, anteriormente al completamento dell'opera;
 - d) «opera televisiva o web in licenza di prodotto»: l'opera televisiva o web prodotta da un produttore indipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell'opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;
 - e) «diritti primari»: i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica, come individuati contrattualmente dalle parti;
 - f) «diritti secondari»: i diritti diversi da quelli primari come indicati alla lettera e), nonché i diritti relativi allo sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero;
 - g) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DG Cinema, nonché del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.



Articolo 3
Requisiti



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

1. Le tipologie di opere audiovisive di nazionalità italiana, i cui risultati economici, culturali e artistici rilevano ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per accedere ai contributi di cui al presente decreto, sono le seguenti:
 - a) film;
 - b) opere televisive, prodotte da uno o più produttori indipendenti, in pre-acquisto e in licenza di prodotto;
 - c) opere web in licenza di prodotto destinate alla diffusione al pubblico mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi; sono escluse le opere web destinate alla diffusione al pubblico mediante fornitori di servizi di hosting.
2. Nel caso di opere realizzate in regime di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale, le stesse possono concorrere al calcolo dell'importo da accreditare unicamente qualora la quota dei diritti di proprietà sull'opera detenuta dal produttore italiano non sia inferiore al 20 per cento.
3. Possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le seguenti imprese audiovisive italiane:
 - a) produttori; nel caso di opere televisive, l'accesso è riservato ai soli produttori indipendenti;
 - b) distributori cinematografici in Italia;
 - c) editori home entertainment;
 - d) distributori internazionali.
4. Le imprese cinematografiche ed audiovisive di cui al comma precedente, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente decreto devono possedere un patrimonio netto superiore ad euro 40.000; in caso di opere di cortometraggio tale valore è ridotto ad euro 10.000.

Articolo 4

Riparto delle risorse

1. Le risorse disponibili per le finalità del presente decreto sono stabilite annualmente con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
2. L'importo disponibile, in ciascun anno, per le finalità di cui al presente decreto, è ripartito nelle seguenti quote:
 - a) per opere cinematografiche: 68 per cento, di cui:
 - 1) il 60 per cento per la sottoquota relativa ai risultati economici;
 - 2) il 40 per cento per la sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici;
 - b) per opere televisive: 8 per cento, di cui:
 - 1) il 60 per cento per la sottoquota relativa ai risultati economici;
 - 2) il 40 per cento per la sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici;
 - c) per opere web: 5 per cento, di cui:
 - 1) il 60 per cento per la sottoquota relativa ai risultati economici;
 - 2) il 40 per cento per la sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici;
 - d) per videogiochi: il 4 per cento, in relazione ai risultati culturali e artistici sulla base di ulteriore decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 220 del 2016;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- e) per opere di animazione: 8 per cento, in relazione ai risultati economici, culturali e artistici;
 - f) per i distributori internazionali: il 5 per cento in relazione ai risultati economici e culturali derivanti dalle vendite e prevendite su mercati diversi da quello italiano di opere cinematografiche, televisive o web;
 - g) per gli editori home entertainment: il 2 per cento in relazione ai risultati economici e culturali derivanti dalle transazioni in Italia delle opere cinematografiche, televisive e web su supporto fisico ovvero su piattaforme digitali.
3. I cortometraggi cinematografici concorrono alla sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici della quota di cui al numero 2) della lettera a) del precedente comma, nel limite del 5 per cento della dotazione complessiva della predetta sottoquota.
4. Il produttore di opere audiovisive concorre ad una sola delle quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e). Tale limitazione non si applica al produttore di opere televisive o di opere web che abbiano successivamente avuto distribuzione cinematografica in Italia.

Articolo 5

Determinazione degli importi da accreditare

1. Ogni impresa matura per ciascuna delle quote e sottoquote di cui all'articolo 4 un punteggio sulla base dei parametri di calcolo previsti negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
2. Per ciascun anno, è determinato il valore monetario unitario di un singolo punto relativo ad una specifica quota o sottoquota. Tale valore è dato dal rapporto, per ogni quota o sottoquota, fra l'importo complessivo delle risorse disponibili e la somma dei punti complessivamente maturati da tutte le imprese.
3. L'importo da accreditare a ciascuna impresa è dato dal prodotto fra il valore monetario unitario del singolo punto e il punteggio maturato dall'impresa medesima per ciascuna delle quote o sottoquote, in base ai rispettivi risultati economici, culturali e artistici.
4. Sono ammissibili solo i risultati conseguiti per le opere che abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 e successive modificazioni ovvero abbiano avuto comunicazione al pubblico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, nei cinque anni solari precedenti a quello in cui viene presentata la domanda, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). In relazione alla medesima opera, negli anni successivi alla prima richiesta, fermo restando il limite temporale di cui al precedente periodo, può essere attribuito punteggio solo per gli ulteriori risultati conseguiti nel corso dell'anno finanziario di riferimento.
5. In caso di opere prodotte da due o più produttori associati, il punteggio realizzato dall'opera è ripartito proporzionalmente in ragione della quota dei diritti di proprietà sull'opera detenuta da ciascun produttore.

CAPO II

Parametri per la determinazione dei risultati economici, culturali e artistici





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Articolo 6

Opere cinematografiche

1. Con riferimento ai risultati economici delle opere cinematografiche, sono presi in considerazione i seguenti parametri, con le modalità e secondo le ulteriori specificazioni contenute nelle tabelle allegate:
 - a) in relazione ai proventi relativi ai diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dei film in Italia, ai produttori e ai distributori cinematografici in Italia sono riconosciuti punteggi sulla base degli incassi lordi ottenuti nelle sale cinematografiche, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione e in riferimento alla data ovvero al periodo di prima uscita in sala; sono presi in considerazione gli incassi realizzati nelle sale cinematografiche italiane a decorrere dal 1 gennaio 2017 per film che abbiano la data di prima uscita in sala in Italia successiva al 31 dicembre 2016. I punteggi ottenuti sulla base degli incassi lordi in sala di cui al periodo precedente concorrono al riparto del 90 per cento delle risorse assegnate in relazione ai risultati economici dei film ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), n. 2).
 - b) in relazione al canale di sfruttamento dell'home entertainment, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base del valore delle transazioni per le vendite dei film su supporto fisico ovvero digitale direttamente agli utenti finali;
 - c) con riferimento ai canali di sfruttamento in Italia delle opere cinematografiche, diversi dalle sale cinematografiche, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base del valore della transazione con cui i fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, hanno acquisito i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera cinematografica ai fini della successiva diffusione, attraverso le piattaforme di cui hanno la responsabilità editoriale, presso il pubblico residente in Italia; non sono in ogni caso considerati i valori derivanti da transazioni con cui i fornitori di servizi media acquisiscono i diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera cinematografica per la successiva vendita ad altri fornitori di servizi di media ovvero ad altri soggetti che non siano il pubblico finale. Sono presi in considerazione gli introiti netti per i quali è stato stipulato il contratto in data successiva al 31 dicembre 2016 e il risultato è altresì preso in considerazione nell'anno in cui detti introiti sono effettivamente pagati dal fornitore di servizi media acquirente.
 - d) con riferimento agli introiti derivanti dalle vendite e dalle prevendite dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in ambiti geografici diversi dall'Italia, per la diffusione presso il pubblico non residente in Italia, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base degli introiti netti relativi a contratti stipulati in data successiva al 31 dicembre 2016 in relazione a film che hanno ottenuto il nulla osta di proiezione in pubblico in Italia in data non antecedente il 1 gennaio 2015; gli introiti sono imputati nell'anno in cui essi sono effettivamente pagati da parte del distributore internazionale.
2. Il valore delle transazioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, sono autodichiarati, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dal produttore secondo





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

le specifiche tecniche contenute nella modulistica. Non sono ammessi valori forfettari su pacchetti di diritti ovvero su pacchetti di film.

3. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere cinematografiche, con esclusione delle opere cinematografiche di animazione, sono presi in considerazione i seguenti risultati, ulteriormente specificati nella Tabella 1:
 - a) la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati nella tabella 7 allegata;
 - b) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella tabella 7 allegata;
 - c) la partecipazione ai mercati cinematografici ovvero audiovisivi internazionali che prevedano una selezione per l'accesso indicati nella tabella 7 allegata;
 - d) il numero di Paesi esteri in cui il film ha avuto una diffusione di tipo commerciale;
 - e) l'ottenimento della qualifica di film d'essai;
 - f) l'ottenimento dei contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - g) la realizzazione di film in coproduzione ovvero in compartecipazione internazionale;
 - h) la realizzazione di un'opera cinematografica la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, o il regista sia di genere femminile;
 - i) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia, o di fondi di sostegno bilaterali o multilaterali che coinvolgano almeno due Stati.
4. I parametri specifici, ivi compreso l'elenco dei festival, dei premi e dei mercati, il peso ad essi attribuito ai fini dell'assegnazione dei punteggi alle diverse tipologie di imprese beneficiarie, i meccanismi premianti a favore dei film di contenuto documentaristico, di cortometraggio, di film opera prima o seconda ovvero opera di giovani autori e le ulteriori specifiche tecniche sono indicati nelle Tabelle 1 e 7 allegate.

Articolo 7 *Opere televisive*

1. Con riferimento ai risultati economici delle opere televisive, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 2:
 - a) la durata dell'opera televisiva;
 - b) il costo medio orario di realizzazione dell'opera televisiva;
 - c) i risultati in termini di ascolti (share) ottenuti dall'opera nella sua prima trasmissione televisiva rispetto allo share medio orario della rete nella medesima fascia;
 - d) gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento alle emittenti televisive nazionali di opere in licenza di prodotto;
 - e) gli introiti derivanti dalle transazioni per le vendite delle opere televisive su supporto fisico ovvero digitale direttamente agli utenti finali;





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- f) gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico ai fornitori di servizi media audiovisivi, diversi dalle emittenti televisive nazionali, per la diffusione presso il pubblico residente in Italia;
 - g) gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dalle prevendite dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in ambiti geografici diversi dall'Italia e per la diffusione presso il pubblico non residente in Italia.
2. Il valore delle transazioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 1, sono autodichiarati, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dal produttore secondo le specifiche tecniche contenute nella modulistica. Non sono ammessi valori forfettari su pacchetti di diritti ovvero su pacchetti di opere.
3. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere televisive, con esclusione delle opere televisive di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 2:
- a) la partecipazione alle manifestazioni audiovisive nazionali ed internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati nella tabella 7 allegata;
 - b) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella tabella 7 allegata;
 - c) la partecipazione a mercati audiovisivi internazionali che prevedano una selezione per l'accesso indicati nella tabella 7 allegata;
 - d) il numero di Paesi esteri in cui sono stati ceduti ovvero concessi in licenza i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera televisiva.
 - e) l'ottenimento dei contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - f) la realizzazione di opere televisive in coproduzione ovvero di produzione internazionale;
 - g) la realizzazione di un'opera la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, o il regista sia di genere femminile;
 - h) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia, o di fondi di sostegno bilaterali o multilaterali che coinvolgano almeno due Stati;
4. I parametri specifici, ivi compreso l'elenco dei festival, dei premi e dei mercati, il peso ad essi attribuito ai fini dell'assegnazione dei punteggi alle diverse tipologie di imprese beneficiarie, i meccanismi premianti a favore delle opere di contenuto documentaristico ovvero opera di giovani autori, e le ulteriori specifiche tecniche sono indicati nelle Tabelle 2 e 7 allegate.
5. Non concorrono in ogni caso ai punteggi di cui al presente articolo le opere televisive prevalentemente finanziate e le opere in coproduzione con le emittenti televisive di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 5, lettere a) e lettera b).

Articolo 8
Opere web





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

1. Con riferimento ai risultati economici delle opere web, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 3:
 - a) il costo medio orario di realizzazione dell'opera;
 - b) i risultati in termini di visualizzazioni ottenuti dall'opera in un arco temporale determinato;
 - c) gli introiti netti derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico agli altri fornitori di servizi media audiovisivi, diversi dalle emittenti televisive nazionali, per la diffusione presso il pubblico residente in Italia
 - d) in relazione al canale di sfruttamento dell'home entertainment, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base del valore delle transazioni per le vendite delle opere su supporto fisico ovvero digitale direttamente agli utenti finali;
 - e) gli introiti netti derivanti dalle vendite e dalle prevendite dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in ambiti geografici diversi dall'Italia e per la diffusione presso il pubblico non residente in Italia.
2. I punteggi relativi ai risultati economici vengono assegnati in base al valore di ciascun diritto di utilizzazione e sfruttamento economico per ciascuna piattaforma, che pertanto deve essere specificato dell'impresa richiedente e deve risultare in modo chiaro, esplicito ed inequivocabile dalla documentazione allegata; non sono ammessi valori forfettari su pacchetti di diritti e su pacchetti di opere.
3. Il valore delle transazioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, sono autodichiarati, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dal produttore secondo le specifiche tecniche contenute nella modulistica. Non sono ammessi valori forfettari su pacchetti di diritti ovvero su pacchetti di opere.
4. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere web, con esclusione delle opere web di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 3:
 - a) la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche ed audiovisive nazionali ed internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati nella tabella 7 allegata;
 - b) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella tabella 7 allegata;
 - c) la partecipazione a mercati internazionali di settore che prevedano una selezione per l'accesso indicati nella tabella 7 allegata;
 - d) il numero di mercati esteri in cui sono stati ceduti ovvero concessi in licenza i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera web.
 - e) l'ottenimento dei contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - f) la realizzazione di opere web in coproduzione ovvero di produzione internazionale;
 - g) la realizzazione di un'opera web la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, o il regista sia di genere femminile;
 - h) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia, o di fondi di sostegno bilaterali o multilaterali che coinvolgano almeno due Stati.





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

5. I parametri specifici, ivi compreso l'elenco dei festival, dei premi e dei mercati, il peso ad essi attribuito ai fini dell'assegnazione dei punteggi alle diverse tipologie di imprese beneficiarie i meccanismi premianti a favore delle opere web di contenuto documentaristico ovvero opera di giovani autori e le ulteriori specifiche tecniche sono indicati nella Tabella 3 allegata.
6. Non concorrono in ogni caso ai punteggi di cui al presente articolo le opere web prevalentemente finanziate da fornitori di servizi media audiovisivi o coprodotti con questi ultimi.

Articolo 9

Opere di animazione

1. Con riferimento ai risultati economici delle opere di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, con le modalità e secondo le ulteriori specificazioni contenute nelle tabelle allegate:
 - a) in relazione ai proventi relativi ai diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle opere di animazione in Italia, ai produttori e ai distributori cinematografici in Italia sono riconosciuti punteggi sulla base degli incassi lordi ottenuti nelle sale cinematografiche, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione e in riferimento alla data ovvero al periodo di prima uscita in sala; sono presi in considerazione gli incassi realizzati nelle sale cinematografiche italiane a decorrere dal 1 gennaio 2017 per film che abbiano la data di prima uscita in sala in Italia successiva al 31 dicembre 2016;
 - b) nel caso di opere televisive, la durata dell'opera di animazione;
 - c) nel caso di opere televisive o opera web, il costo medio orario di realizzazione dell'opera di animazione;
 - d) nel caso di opere televisive, i risultati in termini di ascolti (share) ottenuti dall'opera di animazione nella sua prima trasmissione televisiva rispetto allo share medio orario della rete nella medesima fascia;
 - e) i risultati in termini di visualizzazioni ottenuti dall'opera di animazione destinata al web in un arco temporale determinato;
 - f) con riferimento ai canali di sfruttamento in Italia delle opere di animazione, diversi dalle sale cinematografiche, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base del valore della transazione con cui i fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, hanno acquisito i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera di animazione ai fini della successiva diffusione, attraverso le piattaforme di cui hanno la responsabilità editoriale, presso il pubblico residente in Italia; non sono in ogni caso considerati i valori derivanti da transazioni con cui i fornitori di servizi media acquisiscono i diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera di animazione per la successiva vendita ad altri fornitori di servizi di media ovvero ad altri soggetti che non siano il pubblico finale. Sono presi in considerazione gli introiti netti per i quali è stato stipulato il contratto in data successiva al 31 dicembre 2016 e il





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

risultato è altresì preso in considerazione nell'anno in cui detti introiti sono effettivamente pagati dal fornitore di servizi media acquirente;

- g) in relazione al canale di sfruttamento dell'home entertainment, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base del valore delle transazioni per le vendite delle opere su supporto fisico ovvero digitale direttamente agli utenti finali;
 - h) gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico ai fornitori di servizi media audiovisivi, diversi dalle emittenti televisive nazionali, per la diffusione presso il pubblico residente in Italia;
 - i) gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dalle prevendite dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera di animazione in ambiti geografici diversi dall'Italia e per la diffusione presso il pubblico non residente in Italia.
2. Il valore delle transazioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere f), h) ed i) del comma 1, sono autodichiarati, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dal produttore secondo le specifiche tecniche contenute nella modulistica. Non sono ammessi valori forfettari su pacchetti di diritti ovvero su pacchetti di opere.
3. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 4:
- a) la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche e audiovisive internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati nella tabella 7 allegata;
 - b) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella tabella 7 allegata;
 - c) la partecipazione a mercati cinematografici ovvero audiovisivi nazionali ed internazionali, anche di settore, che prevedano una selezione per l'accesso indicati nella tabella 7 allegata;
 - d) il numero di Paesi esteri in cui l'opera di animazione ha avuto una diffusione di tipo commerciale;
 - e) la realizzazione di un'opera tratta da o ispirata a un romanzo, un racconto, un libro illustrato o una *graphic novel* italiana ovvero basata sulla grafica di autore italiano;
 - f) l'ottenimento della qualifica di film d'essai;
 - g) l'ottenimento dei contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - h) la realizzazione di opere di animazione in coproduzione ovvero in compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale;
 - i) la realizzazione di opera di animazione la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, o il regista sia di genere femminile;
 - j) lo svolgimento in Italia di almeno il 50 per cento del costo delle lavorazioni indicate nella Tabella 4, riferita alla quota italiana;
 - k) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia, o di fondi di sostegno bilaterali o multilaterali che coinvolgano almeno due Stati.
4. I parametri specifici, ivi compreso l'elenco dei festival, dei premi e dei mercati, il peso ad essi attribuito ai fini dell'assegnazione dei punteggi alle diverse tipologie di imprese





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

beneficiarie, i meccanismi premianti a favore delle opere di contenuto documentaristico, di cortometraggio, di film opera prima o seconda ovvero opera di giovani autori, e le ulteriori specifiche tecniche sono indicati nelle Tabelle 4 e 7 allegate.

Articolo 10

Distribuzione internazionale

1. Con riferimento ai risultati culturali ed economici dei distributori internazionali, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 5:
 - a) gli introiti derivanti dalle vendite e dalle prevendite dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in ambiti geografici diversi dall'Italia, per la diffusione presso il pubblico non residente in Italia;
 - b) il numero di mercati esteri in cui il distributore internazionale ha effettuato la cessione di diritti di sfruttamento delle opere che hanno avuto una diffusione di tipo commerciale;
 - c) la distribuzione internazionale di film d'essai italiani o che abbiano ottenuto contributi selettivi ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - d) la distribuzione internazionale di un'opera la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, o il regista sia di sesso femminile;
 - e) ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali, tra i quali Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, o di fondi di sostegno bilaterali o multilaterali che coinvolgano almeno due Stati.
2. I parametri specifici, ivi compreso l'elenco dei festival, dei premi e dei mercati, il peso ad essi attribuito ai fini dell'assegnazione dei punteggi alle diverse tipologie di imprese beneficiarie, i meccanismi premianti a favore dei film di contenuto documentaristico, di cortometraggio, di animazione, di film opera prima o seconda ovvero opera di giovani autori e le ulteriori specifiche tecniche sono indicati nelle Tabelle 5 e 7 allegate.
3. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 4 2, lettera e) f), riservate ai distributori internazionali sono ripartite fra gli stessi in proporzione ai punteggi, calcolati sulla base della Tabella 5, ottenuti da ciascuno di essi.
4. Possono accedere ai contributi automatici i distributori internazionali che abbiano sede legale e operativa in Italia da almeno tre anni.

Articolo 11

Home entertainment

1. Con riferimento ai risultati economici e culturali degli editori home entertainment, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 6:
 - a) il valore delle transazioni per le vendite delle opere cinematografiche, televisive e web su supporto fisico ovvero digitale direttamente agli utenti finali;
 - b) la distribuzione di film d'essai italiani e opere che hanno ottenuto contributi selettivi ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) la distribuzione di un'opera la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, o il regista sia di genere femminile;





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- d) ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali, tra i quali Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, o di fondi di sostegno bilaterali o multilaterali che coinvolgano almeno due Stati.
- 2. I parametri specifici, il peso ad essi attribuito ai fini dell'assegnazione dei punteggi alle diverse tipologie di imprese beneficiarie, i meccanismi premianti a favore dei film di contenuto documentaristico, di cortometraggio, di animazione, di film opera prima o seconda ovvero opera di giovani autori e le ulteriori specifiche tecniche sono indicati nella Tabella 6 allegata.
- 3. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 4 2, lettera f) g), riservate agli editori home entertainment sono ripartite fra gli stessi in proporzione ai punteggi, calcolati sulla base della Tabella 6, ottenuti da ciascuno di essi.





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

CAPO III

Fondo potenziale delle imprese ed erogazione dei contributi

Articolo 12

Fondo potenziale

1. Ciascuna impresa audiovisiva richiede alla DG Cinema l'apertura di una propria posizione contabile in cui confluiscono gli importi che l'impresa medesima matura in ciascun anno. In particolare, la DG Cinema accredita nella posizione contabile dell'impresa l'importo determinato, secondo quanto previsto nel presente decreto, in base ai risultati economici, culturali e artistici di ciascuna delle opere prodotte ovvero distribuite.
2. Gli importi complessivamente accreditati costituiscono il fondo potenziale dell'impresa, a valere sul quale sono erogati i contributi automatici alla medesima impresa per sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche o audiovisive di nazionalità italiana aventi i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.
3. Il fondo potenziale dell'impresa costituisce un credito certo e liquido la cui esigibilità è subordinata allo sviluppo, produzione, distribuzione e diffusione in Italia e all'estero di una nuova opera cinematografica ovvero audiovisiva da parte della medesima impresa, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Gli importi accreditati sul fondo potenziale non sono cedibili a terzi e non sono pignorabili da parte di terzi; non possono costituire oggetto di garanzia o di altri atti di disposizione a favore di terzi.
5. Le somme accreditate nel fondo potenziale devono essere utilizzate dall'impresa, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno solare successivo all'anno in cui sono state accreditate.
6. Nei casi in cui decada, per qualunque motivo, incluso il superamento del termine di cui al comma 5, il diritto dell'impresa ad utilizzare tutta o parte del fondo potenziale, le somme non utilizzate sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, sulla base delle norme vigenti.
7. A richiesta dell'impresa, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero comunica alle imprese titolari di posizione contabile l'ammontare delle risorse giacenti sul rispettivo fondo potenziale, indicando altresì l'opera o le opere che hanno concorso alla determinazione del fondo, l'anno in cui sono state accreditate le corrispondenti risorse e l'anno in cui, a pena di decadenza, esse debbono essere utilizzate.
8. Per la gestione finanziaria delle posizioni contabili, la DG Cinema, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante "Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo", può avvalersi della società Istituto Luce Cinecittà s.r.l., sulla base di apposita convenzione.



Articolo 13



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Erogazione dei contributi automatici

1. L'impresa audiovisiva richiede l'erogazione del contributo automatico, a valere sul proprio fondo potenziale, per lo sviluppo, produzione, distribuzione, in Italia e all'estero, di nuove opere cinematografiche ovvero audiovisive aventi la nazionalità italiana e i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, utilizzando la modulistica predisposta dalla DG Cinema.
2. L'erogazione avviene su richiesta dell'impresa e, ove possibile, a stati di avanzamento, secondo le specifiche e dettagliate disposizioni tecniche contenute in apposito decreto del Direttore generale Cinema. Il medesimo decreto può prevedere modalità di erogazione differenziate in relazione alle specificità della tipologia di opera o di impresa, ovvero alla particolarità della fase di lavorazione per la quale il contributo viene richiesto.

Articolo 14

Utilizzo dei contributi automatici

1. I contributi automatici sono erogati per la realizzazione di nuove opere, secondo le seguenti condizioni:
 - a) per le opere cinematografiche, al fine di concorrere alla copertura degli investimenti necessari nelle fasi della produzione, ivi incluso lo sviluppo, e distribuzione nazionale e internazionale del film;
 - b) per le opere televisive, al fine di realizzare nuove opere esclusivamente in preacquisto o in licenza di prodotto, ovvero di concorrere alla copertura degli investimenti necessari alla fase di sviluppo e distribuzione internazionale. Per nuove opere televisive in licenza di prodotto, il contributo può essere erogato anche per gli investimenti relativi e connessi a tutte le fasi della produzione. Il contributo può essere erogato a nuove opere in coproduzione e di produzione internazionale, limitatamente agli investimenti connessi alla distribuzione internazionale;
 - c) per le imprese di distribuzione cinematografica, al fine di investire nella distribuzione cinematografica in Italia e all'estero di film di nazionalità italiana prodotti negli ultimi 3 anni. In ogni caso, l'investimento del distributore deve essere effettuato secondo modalità tecniche che costituiscono un'effettiva partecipazione al rischio economico finanziario connesso all'intera fase di produzione ovvero distribuzione del film, secondo le specifiche contenute nel decreto direttoriale di cui all'articolo 13, comma 2.
 - d) per l'home entertainment, al fine di investire nella diffusione di opere audiovisive di nazionalità italiana prodotta negli ultimi 3 anni.
2. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

Articolo 15

Limiti d'intensità d'aiuto





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

1. I contributi automatici erogati in applicazione del presente decreto e le altre misure pubbliche di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo di produzione ovvero di distribuzione dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per:
 - a) le opere di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 e le opere audiovisive di cui all'articolo 4, comma 2, lettere i), j), k), l), m), n);
 - b) le opere che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) le opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
 - d) i film che siano distribuiti nelle sale cinematografiche, in contemporanea, in un numero di schermi inferiore a quattrocento;
 - e) i film per i quali la quota di risorse a copertura del costo proveniente, a titolo di prevendita di diritti o di proventi da sfruttamento ovvero a titolo di associazione produttiva, da società di produzione inserita in un gruppo di imprese in cui sia presente un'emittente televisiva nazionale o altro fornitore di servizi media audiovisivi, non superi il 40 per cento del costo complessivo.

CAPO IV **Disposizioni finali**

Articolo 16 *Monitoraggio e sanzioni*

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
3. La DG cinema può disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto nonché ogni altra informazione, elemento e circostanza che possa determinare una modifica nell'importo del contributo automatico accreditato nella posizione contabile ovvero erogato ai sensi del presente decreto.
5. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dai contributi previsti dalla



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

medesima legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

6. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

1. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione alla data di pubblicazione del presente decreto, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa sulla base di appositi provvedimenti emanati dal Direttore Generale Cinema, previa verifica della disponibilità finanziaria e, sulla base dell'ordine cronologico, espletate le verifiche e i controlli e secondo la disciplina contenuta nei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni.
2. Nel caso di atti di disposizione aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015 e finalizzati alla realizzazione di un'opera audiovisiva avente i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali del 7 maggio 2009 ovvero del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali del 2015, i relativi contributi alla produzione sono versati, sulla base dell'ordine cronologico di cui al comma 1, direttamente alla società di produzione ovvero alla società cessionaria.
3. In sede di prima applicazione, le risorse previste per i contributi automatici con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, sono finalizzate prioritariamente alle esigenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone la modulistica prevista dal presente decreto e disciplina le modalità tecniche di presentazione delle istanze e della documentazione tecnica, economica e finanziaria da allegare all'istanza, ivi inclusa la documentazione bancaria e i contratti relativi alle fasi di produzione e distribuzione dell'opera.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 31 LUG. 2017

IL MINISTRO





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

TABELLA 1 – PUNTEGGI OPERE CINEMATOGRAFICHE

A – PARAMETRI ECONOMICI						
	VALORE DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE	PRODUTTORE		DISTRIBUTORE SALA	
1	Incasso sala cinematografica - sono considerati gli incassi fino ad un massimo di € 5 milioni	Incasso realizzato nella sala cinematografica a decorrere dal 1° gennaio 2017.	1 punto ogni € 5.000 fino a 1 milione di incasso, ogni € 7.500 per incassi fra 1 e 3 milioni di incasso, ogni € 10.000 per incassi fra 3 e 5 milioni, di incasso lordo (dato SIAE) per gli introiti fino ad un massimo di € 5 milioni di incasso	Rapporto Incasso Costo industriale	Periodo uscita	1 punto ogni € 25.000 di incasso lordo (dato SIAE) fino a 5 milioni di incassi
			Se >50% incremento +20% dei punti maturati per l'incasso in sala	Periodo Estivo (1° giugno al 31 agosto) incremento +50% dei punti maturati per l'incasso in sala		
2	Valore delle vendite Home Entertainment supporto fisico e digitale	Somma del valore delle transazioni per vendita in Italia al consumatore finale di ogni singola opera italiana attraverso: • Supporto fisico: - o Edicola - o Sell-Through - o Rental (revenue sharing e vendite al grossista o dettagliante) • Digitale: - o TVOD (Transactional Video on Demand) - o EST (Electronic Sell-through)	1 punto ogni € 5.000 del valore delle transazioni			—
3	Valore di cessione delle licenze dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi media audiovisivi (esclusi i fornitori di servizi di hosting)	Valore derivante da licenza di diritti, escluse prevendite e quanto comunque inserito a copertura del piano finanziario. Valore desunto da contratto con cui il fornitore di servizi media audiovisivi acquisisce, per la diffusione diretta al pubblico (e quindi con esclusione delle cessioni fra fornitori di servizi media) la licenza dei diritti.	1 punto ogni € 20.000 del valore delle transazioni (emittente televisiva nazionale) 1 punto ogni € 20.000 del valore delle transazioni (fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi)			—
4	Valore di cessione dei diritti di utilizzazione economica all'estero	Valore derivante da licenza di diritti per singola opera, incluse prevendite e quanto inserito a copertura del piano finanziario	1 punto ogni €10.000 del valore delle transazioni			—



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

B - PARAMETRI CULTURALI				
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE ITALIA
1	Numero di paesi esteri	numero di paesi esteri in cui il film ha avuto una diffusione commerciale	10 punti per ogni paese estero con massimo di 200 punti	1 punto per ogni paese
2	Tipologia di film	- film d'essai - film che hanno ottenuto contributi selettivi	10 punti per ogni parametro	5 punti per ogni parametro
3	Coproduzione o compartecipazione internazionale	quota italiana non inferiore al 20% e non superiore al 90%	25 punti	10 punti
4	Realizzazione di un film la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti	5 punti
5	Realizzazione di un film diretto da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti	5 punti
6	Contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo allo sviluppo (singolo progetto o slate funding) e/o distribuzione o produzione da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	50 punti	10 punti
7	Fondo di co-sviluppo	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	25 punti	5 punti
8	Tipologia documentaria del film	Il film è un documentario	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i parametri artistici e per i primi sette parametri culturali	
9	Tipologia di corto del film	Il Film è un cortometraggio	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i parametri artistici e per i primi sette parametri culturali	
10	Tipologia di opera prima o seconda del film	Il film è un'opera prima o seconda	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i parametri artistici e per i primi sette parametri culturali	
11	Tipologia di opera di giovani autori del film	Il film è un'opera di giovani autori	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i parametri artistici e per i primi sette parametri culturali	





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE SALA
1	Partecipazione in concorso ufficiale dei festival lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A sotto allegata	100 punti	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
2	Partecipazione nelle sezioni ufficiali, con esclusione del concorso, dei festival lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A sotto allegata	50 punti	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
3	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia B, lungometraggi, cortometraggi, documentari, sotto allegata	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
4	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia C, lungometraggi, cortometraggi, documentari, sotto allegata	15 punti	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
5	Premi e riconoscimenti ottenuti dal film in concorso nei festival nazionali ed internazionali lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A sotto allegata	200 punti	40 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
6	Premi e riconoscimenti ottenuti dai film nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali, con esclusione del concorso, lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A sotto allegata	100 punti	20 punti Se contratto sottoscritto prima della selezione
7	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B lungometraggi, cortometraggi e documentari sotto allegata	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
8	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B lungometraggi, cortometraggi e documentari sotto allegata, con esclusione del premio quale miglior film	15 punti	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
9	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C, lungometraggi e documentari sotto allegata	25 punti	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
10	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C sotto allegata, con esclusione del premio quale miglior film	15 punti	2 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
11	Academy Award – Nomination	100 punti	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

12	Academy Award – Premio Oscar	200 punti	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
13	Partecipazione nella cinquina quale miglior film ai seguenti premi: • David di Donatello; • Nastri d'argento; • EFA; • Goya; • Cesar; • Lola; • Bafta	50 punti	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
14	Partecipazione nella cinquina categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi: • David di Donatello; • Nastri d'argento; • EFA; • Goya; • Cesar; • Lola; • Bafta; • Academy Award	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
15	Conseguimento premio quale miglior film (o miglior film straniero) ai seguenti premi: • David di Donatello; • Nastri d'argento; • EFA; • Goya; • Cesar; • Lola; • Bafta	100 punti	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
16	Conseguimento premio categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi: • David di Donatello; • Nastri d'argento; • EFA; • Goya; • Cesar; • Lola; • Bafta; • Academy Award	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
17	Partecipazione a mercati internazionali di settore che prevedano una selezione per l'accesso presenti nell'elenco sotto allegato	25 punti (I PUNTEGGI DEI MERCATI NON SONO FRA LORO CUMULABILI)	





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

TABELLA 2 – PUNTEGGI OPERE TELEVISIVE

A - PARAMETRI ECONOMICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE
1	Durata dell'opera	Minutaggio complessivo; per le serie somma del minutaggio delle puntate	1 punto per ogni 50 minuti
2	Costo medio orario		1 punto per ogni € 200.000
3	Share rispetto a media di rete nella fascia oraria		1 punto per ogni +1% di scostamento dallo share medio di fascia oraria
4	Valore delle vendite dei diritti televisivi	Solo proventi, sono escluse le prevendite; è escluso qualsiasi apporto utile alla copertura del piano finanziario: • somma del valore dei contratti di licenza con tutte le emittenti nazionali, sia free che pay; • sono inclusi i diritti DTT, satellite, cavo e IPTV; • sono esclusi i diritti di ritrasmissione online e tutti gli altri diritti tv	1 punto per ogni € 100.000 ricavi netti
5	Vendite Home Entertainment supporto fisico e digitale	Somma del valore delle transazioni per vendita in Italia al consumatore finale di ogni singola opera italiana attraverso: • Supporto fisico: ◦ Edicola ◦ Sell-Through ◦ Rental (revenue sharing e vendite al grossista o dettagliante) • Digitale: ◦ TVOD (Transactional Video on Demand) ◦ EST (Electronic Sell-through)	1 punto ogni €100.000 del valore delle transazioni
6	Valore di cessione delle licenze dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi media audiovisivi (esclusi i fornitori di servizi di hosting)	Valore derivante da licenza di diritti, escluse prevendite e quanto comunque inserito a copertura del piano finanziario. Valore desunto da contratto con cui il fornitore di servizi media audiovisivi acquisisce, per la diffusione diretta al pubblico (e quindi con esclusione delle cessioni fra fornitori di servizi media) la licenza dei diritti.	1 punto per ogni € 20.000 ricavi netti
7	Valore economico delle vendite e prevendite internazionali	Somma del valore delle transazioni per tutti i tipi di contratto, compresi, ad es.: minimo garantito + eventuali "superi", transazioni full rights o singole piattaforme, ecc.)	1 punto per ogni €10.000 ricavi netti





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE
1	Numero di paesi esteri	numero di paesi esteri in cui l'opera ha avuto una diffusione commerciale	10 punti per ogni paese estero
2	Tipologia di opera	opere televisive che hanno ottenuto contributi selettivi	10 punti per ogni parametro
3	Coproduzioni o produzioni internazionali	Quota italiana non inferiore al 20% e non superiore al 90%	25 punti
4	Realizzazione di un'opera televisiva la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
5	Realizzazione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
6	Contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo a vario titolo dagli enti sovranazionali citati	50 punti
7	Fondo di co-sviluppo	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	25 punti
8	Tipologia documentaria dell'opera televisiva	L'opera televisiva è un documentario	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i parametri artistici e per i primi sette parametri culturali
9	Tipologia di opera di giovani autori dell'opera televisiva	L'opera televisiva è un'opera la cui maggioranza degli autori, ai sensi della legge 633/1941, ha un'età inferiore ai trentacinque anni al momento della richiesta	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i parametri artistici e per i primi sette parametri culturali

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE
1	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei principali festival nazionali ed internazionali ricompresi nella tabella 7	Vedi elenco Festival	50 punti
2	Premi ottenuti ai principali festival nazionali ed internazionali ricompresi nella tabella 7	Vedi elenco festival	100 punti
3	Partecipazione e conseguimento premi all'opera televisiva non collegati a festival ricompresi nell'elenco di cui alla tabella 7	Vedi elenco Premi	100 punti
4	Partecipazione a mercati internazionali di settore che prevedano una selezione per l'accesso ricompresi nella tabella 7	Vedi elenco Mercati (I PUNTEGGI DEI MERCATI NON SONO FRA LORO CUMULABILI)	25 punti





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

TABELLA 3 – PUNTEGGI OPERE WEB

A - PARAMETRI ECONOMICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE
1	Costo medio orario		1 punto per ogni € 200.000
2	Visualizzazioni in un arco temporale determinato	Numero di visualizzazioni dell'opera web nell'arco di sei mesi dalla sua prima pubblicazione online	1 punto per ogni 100 visualizzazioni
3	Valore di cessione delle licenze dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi media audiovisivi (escluse le emittenti televisive nazionali e i fornitori di servizi di hosting)	Valore derivante da licenza di diritti, escluse prevendite e quanto comunque inserito a copertura del piano finanziario. Valore desunto da contratto con cui il fornitore di servizi media audiovisivi acquisisce, per la diffusione diretta al pubblico (e quindi con esclusione delle cessioni fra fornitori di servizi media) la licenza dei diritti.	1 punto per ogni € 100.000 ricavi netti
4	Vendite Home Entertainment supporto fisico e digitale	Somma del valore delle transazioni per vendita in Italia al consumatore finale di ogni singola opera italiana attraverso: • Supporto fisico: - o Edicola - o Sell-Through - o Rental (revenue sharing e vendite al grossista o dettagliante) • Digitale: - o TVOD (Transactional Video on Demand) - o EST (Electronic Sell-through)	1 punto per ogni € 100.000 ricavi netti
5	Valore economico delle vendite e prevendite internazionali	Somma del valore delle transazioni per tutti i tipi di contratto, compresi, ad es.: minimo garantito + eventuali "superi", transazioni full rights o singole piattaforme, ecc.)	1 punto per ogni €100.000 ricavi netti





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

B - PARAMETRI CULTURALI E ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE
1	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei principali festival nazionali e internazionali elencati nella tabella 7	Vedi elenco festival	50 punti
2	Premi ottenuti ai principali festival nazionali e internazionali elencati alla tabella 7	Vedi elenco festival	50 punti
3	Partecipazione e conseguimento premi all'opera web non collegati a festival elencati nella tabella 7	Vedi elenco premi	100 punti
4	Partecipazione a mercati internazionali di settore che prevedano una selezione per l'accesso	Vedi elenco (I PUNTEGGI DEI MERCATI NON SONO FRA LORO CUMULABILI)	25 punti
5	Numero di paesi esteri	numero di paesi esteri in cui l'opera ha avuto una diffusione commerciale	10 punti per ogni paese estero
6	Tipologia di opera	opere web che hanno ottenuto contributi selettivi	10 punti
7	Coproduzioni internazionali	Quota italiana non inferiore al 20% e non superiore al 90%	25 punti
8	Realizzazione di un'opera web la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
9	Realizzazione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
10	Contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo allo sviluppo (singolo progetto o slate funding) e/o distribuzione	50 punti
11	Fondo di co-sviluppo	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	25 punti
12	Tipologia documentaria dell'opera web	L'opera web è un documentario	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi undici parametri artistici e culturali
13	Tipologia di opera di giovani autori dell'opera web	L'opera web è un'opera la cui maggioranza degli autori, ai sensi della legge 633/1941, ha un'età inferiore ai trentacinque anni al momento della richiesta	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi undici parametri artistici e culturali

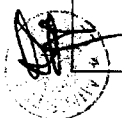




IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

TABELLA 4 – PUNTEGGI OPERE DI ANIMAZIONE

A – PARAMETRI ECONOMICI					
	VALORE DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE	PRODUTTORE		DISTRIBUTORE SALA
1	Incasso sala cinematografica	Incasso realizzato nella sala cinematografica a decorrere dal 1° gennaio 2017.	5 punti ogni €10.000 di incasso lordo (dato SIAE)		10 punti ogni €100.000 di incasso lordo (dato SIAE)
			Rapporto Incasso	Periodo uscita	
			Costo industriale		
			Se >50% incremento +20%	Periodo Estivo (1° giugno al 31 agosto) (incremento +50%)	
2	Durata dell'opera per serie TV		20 punti per ogni 10 minuti per il solo produttore		-
3	Costo medio orario per opere di animazione serie TV e opere Web		20 punti per ogni € 200.000,00		-
4	Share rispetto a media di rete nella fascia oraria per serie TV		50 punti per ogni 1% in più rispetto allo share medio di fascia oraria		-
5	Visualizzazioni in un arco determinato di tempo	Numero di visualizzazioni dell'opera web nell'arco di sei mesi dalla sua prima pubblicazione online	1 punto per ogni 100 visualizzazioni		-
6	Valore delle vendite dei diritti televisivi	Solo proventi, sono escluse le prevendite; è escluso qualsiasi apporto utile alla copertura del piano finanziario: - Somma del valore dei contratti di licenza con tutte le emittenti nazionali, sia free che pay; - Sono inclusi i diritti DTT, satellite, cavo e IPTV; sono esclusi i diritti di	100 punti per ogni € 100.000,00 di ricavi lordi		-





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

		ritrasmissione online e tutti gli altri diritti TV		
7	Valore delle vendite Home Entertainment supporto fisico e digitale	Somma del valore delle transazioni per vendita in Italia al consumatore finale di ogni singola opera italiana attraverso: • Supporto fisico: - o Edicola - o Sell-Through - o Rental (revenue sharing e vendite al grossista o dettagliante) • Digitale: - o TVOD (Transactional Video on Demand) - o EST (Electronic Sell-through)	100 punti ogni € 100.000,00 del valore delle transazioni	
8	Valore di cessione delle licenze dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi media audiovisivi (esclusi i fornitori di servizi di hosting)	Valore derivante da licenza di diritti, escluse prevendite e quanto comunque inserito a copertura del piano finanziario. Valore desunto da contratto con cui il fornitore di servizi media audiovisivi acquisisce, per la diffusione diretta al pubblico (e quindi con esclusione delle cessioni fra fornitori di servizi media) la licenza dei diritti.	50 punti per ogni € 20.000,00 di ricavi netti	
9	Valore economico delle vendite e prevendite internazionali	Somma del valore delle transazioni per tutti i tipi di contratto, comprese, ad esempio, minimo garantito, eventuali superi, transazioni full rights o singole piattaforme etc	10 punti per ogni € 10.000,00 di ricavi netti	





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE
1	Diffusione all'estero	Numero di paesi esteri in cui l'opera di animazione ha avuto una diffusione commerciale	- Paesi con più di 100 milioni di abitanti: 100 punti; - Paesi tra 50 e 100 milioni di abitanti: 50 punti; - Paesi tra 10 e 50 milioni di abitanti: 25 punti; - Paesi con meno di 10 milioni di abitanti: 10 punti
2	Tipologia di opera	- Opera tratta da o ispirata a un romanzo, un racconto, un libro illustrato o una graphic novel italiana; - Opera basata sulla grafica di autore italiano; - Opera che ha ottenuto un contributo selettivo; - Opera che ha ottenuto la qualifica di film d'essai	50 punti per ogni parametro
3	Coproduzioni o produzioni internazionali	Coproduzioni con quota italiana non inferiore al 20% e non superiore al 90%	100 punti
4	Realizzazione di un'opera di animazione la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
5	Realizzazione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
6	Svolgimento in Italia delle lavorazioni indicate, per almeno il 50% del costo della lavorazione complessiva	• Storyboard; • Modellazione e rigging 3D; • Layout; • Animazione; • Compositing e rendering; • Registrazione delle musiche; • Montaggio sonoro e mixaggio; • Montaggio finale	50 punti per storyboard e animazione 10 punti per ogni altra lavorazione
7	Contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa – Sottoprogramma Media, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo allo sviluppo (singolo progetto o slate funding) o distribuzione	50 punti
8	Fondo di co-sviluppo	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	50 punti
9	Tipologia documentaria dell'opera	L'opera è un documentario di animazione	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi otto parametri culturali
10	Tipologia di corto dell'opera di animazione	L'opera è un cortometraggio di animazione	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi otto parametri culturali
11	Tipologia di opera prima o seconda dell'opera di animazione	L'opera è un'opera prima o seconda di animazione	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi otto parametri culturali
12	Tipologia degli autori	Gli autori dell'opera, intesi come autore del soggetto, della grafica e della regia, hanno un'età inferiore ai 35 anni al momento di presentazione della domanda	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi otto parametri culturali

Nel caso di opere cinematografiche d'animazione, al distributore cinematografico sono attribuiti, quali punti attribuiti per i parametri artistici e culturali, un numero di punti pari al 20% dei punti ottenuti dal produttore sulle medesime categorie





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE
1	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei festival lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A della tabella 7 sotto allegata	Vedi elenco festival lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazione, fascia A	100 punti
2	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei festival ricompresi negli altri elenchi ricompresi nella tabella 7, per ogni fascia	Vedi elenchi festival lungometraggi, fasce B e C, festival cortometraggi, fascia B, festival documentario, fasce B e C, festival animazione fascia B	50 punti
3	Premi ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A della tabella 7 sotto allegata	Vedi elenco festival lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazione, fascia A	100 punti
4	Premi ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival nazionali ed internazionali ricompresi negli elenchi sotto allegati e relativi alle fasce B e C dei festival lungometraggi, cortometraggi, documentario ed animazione della tabella 7 sotto allegata	Vedi elenchi festival lungometraggi, fasce B e C, festival cortometraggi, fascia B, festival documentario, fasce B e C, festival animazione fascia B	50 punti
5	Partecipazione e conseguimento premi alle opere di animazione non collegati a festival ricompresi nella tabella 7	Vedi elenco premi	100 punti
6	Partecipazione a mercati ed eventi nazionali ed internazionali, anche di settore, che prevedano una selezione per l'accesso, elencati nelle tabelle "Mercati selettivi (progetti o gap financing)" e "Mercati ed eventi specializzati in animazione" ricompresi nella tabella 7	Vedi elenchi sotto allegati: • Mercati selettivi (progetti o gap financing); • Mercati ed eventi specializzati in animazione	25 punti che non sono tra loro cumulabili





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

TABELLA 5 – PUNTEGGI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI

A – PARAMETRI CULTURALI ED ECONOMICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DISTRIBUTORE ALL'ESTERO
1	Vendite e prevendite internazionali di opere cinematografiche, televisive o web	Somma del valore delle transazioni per tutti i tipi di diritti per singola opera	1 punto per ogni €10.000
2	Numero di mercati esteri raggiunti effettivamente, ossia con cessione e successiva distribuzione, per opere cinematografiche, televisive e web	Numero dei paesi in cui l'opera è stata ceduta e effettivamente distribuita. Solo contratti di vendita e prevendita in cui sia dimostrato nel parametro economico che c'è stata una licenza a titolo oneroso.	10 punti per ogni paese estero
3	Distribuzione di particolari tipologie di opera cinematografica, audiovisiva o web	• film d'essai italiani • film che hanno ottenuto contributi selettivi	10 punti per ogni parametro
4	Distribuzione di un'opera la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
5	Distribuzione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
6	Ottenimento del contributo Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA	Contributo bando Sales Agents	50 punti
7	Tipologia documentaria dell'opera distribuita	L'opera distribuita è un documentario	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi sei parametri culturali ed economici
8	Tipologia di animazione dell'opera distribuita	L'opera distribuita è di animazione	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi sei parametri culturali ed economici
9	Tipologia di corto dell'opera distribuita	L'opera è un cortometraggio	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi sei parametri culturali ed economici
10	Tipologia di opera prima o seconda dell'opera distribuita	IL Film è un'opera prima o seconda	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi sei parametri culturali ed economici
11	Tipologia degli autori dell'opera distribuita	Gli autori dell'opera, intesi come autore del soggetto, della grafica e della regia, hanno un'età inferiore ai 35 anni	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi sei parametri culturali ed economici





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

TABELLA 6 – PUNTEGGI EDITORI HOME ENTERTAINMENT

A – PARAMETRI ECONOMICI E CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DISTRIBUTORE HV
1	Valore delle vendite Home Entertainment supporto fisico e digitale	Somma del valore delle transazioni per vendita in Italia al consumatore finale di ogni singola opera italiana attraverso: • Supporto fisico: - o Edicola - o Sell-Through - o Rental (revenue sharing e vendite al grossista o dettagliante) • Digitale: - o TVOD (Transactional Video on Demand) - o EST (Electronic Sell-through)	1 punto ogni €10.000 del valore delle transazioni
2	Distribuzione di particolari tipologie di opera cinematografica, audiovisiva o web	• film d'essai italiani • film che hanno ottenuto contributi selettivi	10 punti per ogni parametro
3	Distribuzione di un'opera la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
4	Distribuzione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
5	Distribuzione di opera che abbia ottenuto contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo allo sviluppo (singolo progetto o slate funding) e/o distribuzione da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	50 punti
6	Tipologia documentaria dell'opera distribuita	L'opera distribuita è un documentario	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi cinque parametri culturali ed economici
7	Tipologia di animazione dell'opera distribuita	L'opera distribuita è di animazione	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi cinque parametri culturali ed economici
8	Tipologia di corto dell'opera distribuita	L'opera è un cortometraggio	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi cinque parametri culturali ed economici
9	Tipologia di opera prima o seconda dell'opera distribuita	L'opera è un'opera prima o seconda	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi cinque parametri culturali ed economici
10	Tipologia degli autori dell'opera distribuita	Gli autori dell'opera, intesi come autore del soggetto, della grafica e della regia, hanno un'età inferiore ai 35 anni	Si assegna un punteggio aggiuntivo pari al 30% dei punti maturati per i primi cinque parametri culturali ed economici





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

TABELLA 7 - ELENCO FESTIVAL, PREMI E MERCATI

FESTIVAL – FASCIA A	
DENOMINAZIONE	
Festival de Cannes - Cannes (FR)	
Internationale Filmfestspiele - Berlino (DE)	
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - Venezia (IT)	
FESTIVAL – FASCIA B	
1) TUTTE LE OPERE	
Antalya Festival - Antalya	
Beijing International Film Festival - Beijing (CN)	
Black Nights Film Festival - Tallinn (EE)	
Brussels International Fantastic Film Festival - Bruxelles (BE)	
Busan International Film Festival - Busan (KR)	
Cairo International Film Festival - Il Cairo (EG)	
Cinema Jove - Valencia (ES)	
Eurasia Film Festival - Almaty (KZ)	
Festa del Cinema di Roma - Roma (IT)	
Festival cinématographique de Wallonie - Namur (BE)	
Festival de Cine Global Dominicano - Santo Domingo (DO)	
Festival de San Sebastian - San Sebastian (ES)	
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - Cartagena (CO)	
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata - Mar del Plata (AR)	
Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya - Sitges (ES)	
Filmfestival Kitzbühel - Kitzbühel (AT)	
Giffoni Film Festival - Giffoni Valle Piana, Salerno (IT)	
Gijón International Film Festival - Gijón (ES)	
International Film Festival of India, Goa - Goa (IN)	
International Film Festival of Kerala - Kerala (IN)	
International Film Festival Rotterdam - Rotterdam (NL)	
International Istanbul Film Festival - Istanbul (TK)	
Jeonju International Film Festival - Jeonju (KR)	
Karlovy Vary International Film Festival - Karlovy Vary (CZ)	
Kolkata International Film Festival - Calcutta (IN)	
Kyiv International Film Festival - Kiev (UA)	
Lisbon International Horror Film Festival - Lisbona (PT)	
Locarno Festival - Locarno (CH)	
Minsk International Film Festival Listapad - Minsk (BY)	
Montreal World Film Festival - Montreal (CA)	
Moscow International Film Festival - Mosca (RU)	





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Mumbai Film Festival - Mumbai (IN)
Sarajevo Film Festival - Sarajevo (BA)
Shanghai International Film Festival - Shanghai (CN)
Sidney Film Festival - Sydney (AU)
Sofia International Film Festival - Sofia (BG)
Stockholm Film Festival - Stoccolma (SE)
Sundance Film Festival - Park City (US)
Tokyo International Film Festival - Tokyo (JP)
Torino Film Festival - Torino (IT)
Toronto International Film Festival - Toronto (CA)
Transilvania International Film Festival - Cluj-Napoca (RO)
Tribeca Film Festival - New York (US)
Viennale - Vienna International Film Festival - Vienna (AT)
Warsaw Film Festival - Varsavia (CZ)

2) ANIMAZIONE

Animafest Zagreb - Zagabria (HR)
Animator - Poznań (PL)
Animayo - Gran Canaria (ES)
Annie Awards - Los Angeles (US)
Cartoon Club - Rimini (IT)
Cartoons on the Bay - Napoli (IT)
Chicago Children Film Festival - Chicago (US)
Cinekid - Amsterdam (NL)
Festival International du Film d'Animation - Annecy (FR)
Festival Sottodiciotto - Torino (IT)
Holland Animation Film Festival (HAFF) - Utrecht (NL)
International Animation Festival Hiroshima - Hiroshima (JP)
Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart (ITFS) - Stoccarda (DE)
Monstra - Lisbona (PT)
Ottawa International Animation Festival - Ottawa (CA)
View Conference - Torino (IT)

3) DOCUMENTARI

Docs Barcelona - Barcellona (ES)
Dok Leipzig - Lipsia (DE)
Festival dei Popoli - Firenze (IT)
Festival International de Cinéma Marseille (FID) - Marsiglia (FR)
Guangzhou International Documentary Film Festival - Guangzhou (CN)
Hot Docs - Toronto (CA)
International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) - Amsterdam (NL)
International Festival of documentary and short film of Bilbao - Bilbao (ES)
Message to Man - San Pietroburgo (RU)
Visions du Réel - Nyon (CH)





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

4) OPERE TV
Cannes Series - Cannes (FR)
Festival de la fiction de La Rochelle - La Rochelle (FR)
Festival de Series - Madrid (ES)
FIPA - Festival Internazionale di Biarritz - Biarritz (FR)
Monte Carlo TV Festival - Montecarlo (MC)
Roma Fiction Fest - Roma (IT)
Series Mania - Lille (FR)
Series Series - Fointanebleau (FR)
Shangai Television Festival - Shangai (CN)
The Edinburgh International TV Festival - Edinburgo (UK)
The European Broadcasting Festival - Prix Europa - Berlino (DE)
Toronto Film Festival/Prime Time - Toronto (CA)

5) CORTOMETRAGGI
Bogoshorts - Bogotá (CO)
Concorso Film Festival - Pontenure, Piacenza (IT)
Cortinametraggio - Cortina d'Ampezzo (IT)
Curtas Vila do Conde - Vila do Conde (PT)
Encounters Short Film Festival - Bristol (UK)
Festival International du Court Métrage - Clermont-Ferrand (FR)
Genova Film Festival - Genova (IT)
Go Short - Nijmegen - Nimega (NL)
Hamburg International Short Film Festival - Amburgo (DE)
Interfilm - Berlin International Short Film Festival - Berlino (DE)
International Festival of documentary and short film of Bilbao - Bilbao (ES)
International Short Film Festival Winterthur - Winterthur (CH)
Internationale Kurzfilmtage Oberhausen - Oberhausen (DE)
Krakow Film Festival - Cracovia (PL)
Leuven International Short Film Festival - Lovanio (BE)
Palm Springs International ShortFest - Palm Springs (USA)
Prague Short Film Festival - Praga (CZ)
Sediciorto - Forlì (IT)
ShorTS - Maremetraggio - Trieste (IT)
Skepto International Film Festival - Cagliari (IT)
SSFF - Short Shorts Film Festival - Tokyo e Yokohama (JP)
Tampere Film Festival Short is sweet - Tampere (SF)
Trieste Film Festival - Trieste (IT)
Uppsala International Short Film Festival - Uppsala (SE)

FESTIVAL - FASCIA C
1) TUTTE LE OPERE
Bari International Film Festival - Bari (IT)





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Bergamo Film Meeting - Bergamo (IT)
Lucca Film Festival - Lucca (IT)
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema - Pesaro (IT)
Noir in Festival - Milano (IT)
Taormina Film Fest - Taormina (IT)

2) DOCUMENTARI
Biografilm Festival - Bologna (IT)
CPH-Dox - Copenhagen (DK)
Doc NYC - New York (US)
DocAviv International Documentary Film Festival - Tel Aviv (IL)
DOCLISBOA - Lisbon International Documentary Festival - Lisbona (PT)
Festival internazionale Biarritz - Biarritz (FR)
Full Frame Documentary Film Festival - Durham (US)
International Documentary Film Festival di Jihlava - Jihlava (CZ)
Moscow International Documentary Film Festival DOKer - Mosca (RU)
Munich International Documentary Film Festival - DOK.fest - Monaco (DE)
Salina Doc Fest - Salina (IT)
Sheffield International Documentary Festival - Sheffield (UK)
South African International Documentary Festival - Cape Town / Johannesburg (ZA)
Thessaloniki Documentary Festival - Salonicco (GR)
Trieste Film Festival - Trieste (IT)
Visioni dal mondo - Milano (IT)
Visioni italiane - Bologna (IT)

TABELLA 7 - PREMI

PREMI - TUTTE LE OPERE
Academy Award - Los Angeles (US)
BAFTA - Londra (UK)
César du cinéma - Parigi (FR)
David di Donatello - Roma (IT)
European Film Awards (EFA) - Itinerante Europa
Lola - Berlino (DE)
Nastri d'Argento - Roma (IT)
Premios Goya - Madrid (ES)

PREMI - DOCUMENTARI
DENOMINAZIONE
Doc/it Professional Award - Italia
Doc/it Women Award - Italia

PREMI - OPERE TV
DENOMINAZIONE
Emmy Awards - New York (US)
International Emmy World TV - New York (US)
Premio Ondas Internacional de Television - Barcelona (ES)
Prix Italia - Itinerante (IT)





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

TABELLA 7 - ELENCO MERCATI SELETTIVI

MERCATI SELETTIVI (PROGETTI O GAP FINANCING) – TUTTE LE OPERE
American Film market - Santa Monica (US)
Berlinale Coproduction market - Berlino (DE)
Biennale College - Venezia (IT)
C21 Content London - London (UK)
Cartoon 360 - Barcelona (ES)
Cartoon Movie - Bordeaux (FR)
Cinéfondation - Cannes (FR)
Cinekid - Amsterdam (NL)
Cinelink Co-Production Market - Sarajevo (BA)
Cinemart - Rotterdam (NL)
Conecta Fiction - Santiago de Compostela (ES)
Coproduction Forum - San Sebastian (ES)
CPH Docs - Copenhagen (DK)
Drama Summit West - Los Angeles (US)
Film London PFM - Londra (UK)
Forum Cartoon - Toulouse (F)
Forum di coproduzione Euro-Mediterraneo - Puglia (IT)
Gap financing market - Venezia (IT)
HAF Asian Film Financing Forum - Honk Kong (HK)
Honk Kong International Film & Tv Market - Honk Kong (HK)
Hot Docs - Toronto (CA)
International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) - Amsterdam (NL)
Kidscreen - Miami (US)
Los Angeles Screenings - Los Angeles (US)
MIA Coproduction market and pitching forum - Roma (IT)
MIP COM - Cannes (FR)
MIP TV - Cannes (FR)
MipJunior - Cannes (FR)
NATPE - Miami (US)
Open doors / Alliance For Development - Locarno (CH)
Sundance Labs - Itinerante (US)
Sunny side of the Doc - La Rochelle (FR)
Torino Film Lab - Torino (IT)
Ventana Sur - Buenos Aires (AR)
When East Meets West - Trieste (IT)

